



*Ordine
dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali
della Provincia di Bari*

Prot. n. 341/18

Bari, 22/03/2018

Agli iscritti

Loro mail

Oggetto: Chiarimento su obbligo acquisizione crediti formativi.

Egregio collega,

la formazione professionale continua è stata introdotta con il DPR 137/2012 ed è regolamentata dal Conaf attraverso il Regolamento n. 3/2013, approvato dal Ministero di Giustizia (G.U. n. 22 del 30 novembre 2013).

Secondo il su citato Regolamento (art. 2, comma 2) "Sono soggetti all'obbligo formativo tutte le persone fisiche iscritte all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ad eccezione dei soggetti esonerati di cui all'art.15 del presente Regolamento".

L'art. 15 definisce le varie possibilità di esonero tra cui:

- al comma 2, per "gli iscritti che esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione";
- al comma 4 per "gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente".

Ai sensi dell'art. 3 della legge professionale 3/7:

- al comma 3, "Per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 è obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che l'esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo";
- al comma 5, "Gli iscritti all'albo con rapporto di impiego sono soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine quando esplicano le attività professionali di cui all'articolo 2".

Pertanto, sono esonerati dalla formazione i pubblici dipendenti ai quali è di norma vietato l'esercizio della libera professione e che vengono annotati a margine (es. dipendenti di Regioni, Province, Comuni, Corpo Carabinieri Forestali, ecc...);

non sono esonerati i dipendenti pubblici quando sono autorizzati all'esercizio della libera professione (es. insegnanti che esercitano anche la libera professione);



*Ordine
dei Dottori Agronomi
e dei Dottori Forestali
della Provincia di Bari*

Prot. n. 341/18

Bari, 22/03/2018

non sono esonerati i dipendenti privati quando nel loro rapporto di impiego svolgono le attività professionali dell'art. 2 della legge 3/76 (dipendenti privati che svolgono per conto del loro datore di lavoro le attività professionali previste dall'art. 2).

Cordiali saluti.



Il Presidente
Giacomo Carreras, *dottore agronomo*